

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 959

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, ROBOL, PALUMBO,
ANDREOLI, DIANA Lino, BEDIN, CASTELLANI Pierluigi, CECCHI
GORI, ERROI, FUSILLO, VERALDI, LO CURZIO e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Nuova disciplina del commercio

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 10
CAPO I - Registro degli esercenti il commercio	» 10
CAPO II - Urbanistica e programmazione commerciale	» 16
CAPO III - Direttive ed autorizzazioni comunali	» 22
CAPO IV - Forme speciali di vendita al dettaglio	» 26
CAPO V - Disposizioni finali e transitorie	» 30
Allegati	» 39

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una revisione dell'attuale disciplina legislativa sul commercio sembra emergere con chiarezza non solo tra gli esperti ma anche nell'ambito degli operatori del settore: sintomo che, al di là dell'attualità delle norme, esistono spinte di mercato che hanno prodotto situazioni di disagio reale rispetto alle quali vanno studiate soluzioni più adeguate.

L'attuale regime di regolamentazione amministrativa relativo alla localizzazione degli insediamenti commerciali è, come è noto, incentrato sulla programmazione che si realizza attraverso la predisposizione, affidata ai comuni, di appositi piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

Per effetto di questo sistema le decisioni circa il rilascio di un'autorizzazione commerciale vengono prese una volta che sia stata verificata la compatibilità tra la domanda e la previsione del piano.

Per quanto riguarda inoltre le grandi strutture di vendita, l'attuale disciplina subordina ad un nulla osta regionale l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita e di centri commerciali al dettaglio aventi una superficie superiore ai 1500 mq. esclusi magazzini e depositi.

Un tale sistema, ha avuto il merito di favorire nel corso del tempo una razionale evoluzione dell'apparato distributivo attenuando le previsioni del sistema previgente che attribuiva alla pubblica amministrazione amplissimi margini di discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni sotto il profilo della verifica del requisito della pubblica utilità dei nuovi esercizi.

Esso, tuttavia, risulta ormai storicamente datato ed inadeguato a soddisfare le nuove esigenze determinatesi nella struttura del sistema distributivo italiano anche a seguito delle mutate abitudini dei consumatori.

A questo proposito va detto che un momento significativo nel processo di lettura critica della legge è stato rappresentato dalla relazione sulla regolamentazione della distribuzione commerciale che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presentò nel gennaio 1993 al Presidente del Consiglio dei ministri.

È da allora infatti che i problemi della distribuzione hanno cessato di essere materia per addetti ai lavori per riproporsi invece nell'ambito delle questioni attinenti la stessa qualità della vita.

Nella premessa alla relazione si dichiara, fin dalle prime battute, che la disciplina italiana si caratterizza, rispetto a quelle dei principali Paesi europei, per il fatto di prevedere maggiori restrizioni al libero manifestarsi della concorrenza, in particolare per il fatto di porre rilevanti vincoli amministrativi alle possibilità di entrata sul mercato.

Questi vincoli, uniti alle barriere che impediscono all' esercente di ampliare la gamma dei prodotti venduti, «...impedirebbero il pieno operare della concorrenza intesa come stimolo all'adozione delle forme produttive e delle localizzazioni più efficienti e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative in campo commerciale, a vantaggio dei consumatori».

Nella relazione, inoltre, l'Autorità antitrust, sottolinea come gli interessi pubblici quali ad esempio la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente, l'assetto urbano, eccetera, possono essere perseguiti attraverso politiche specifiche, distinte dalla regolamentazione dei mercati.

La relazione conclude proponendo di superare l'impostazione attuale caratterizzata dalla predeterminazione amministrativa dell'equilibrio tra domanda ed offerta di servizi commerciali.

Il rapporto dell'Autorità antitrust, corretto da un punto di vista strettamente formale, mostra però i suoi limiti laddove manca di considerare i principi che in oltre un ventennio di giustizia amministrativa, si sono consolidati in materia.

La normativa sull'esercizio delle attività commerciali è infatti stata oggetto di continui aggiustamenti nell'intento di corrispondere alle reali esigenze del settore.

Per effetto delle pronunce succedutesi nel corso degli anni, sono stati sostanzialmente liberalizzati i trasferimenti, mentre, per quanto concerne i piani comunali, la giurisprudenza ha sempre rimarcato l'obbligo, per i comuni, di tenere aggiornati i dati sui contingenti di superficie di vendita dei beni di largo e generale consumo e di non decidere attingendo ai dati dell'anno base contenuti nel piano commerciale.

Manca inoltre nel rapporto dell'Autorità antitrust un esauriente esame del complesso sistema di pianificazione commerciale regionale e dello stesso regolamento di attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375), che ha anch'esso inciso sulla disciplina generale. Deve, inoltre, ritenersi che la normativa della legge n. 426 del 1971, non sia in contrasto coi principi del Trattato di Roma in base anche alla giurisprudenza dell'Alta Corte di giustizia, che esaminando fattispecie normative analoghe (quale la legge francese Royer ed altre), ha affermato costantemente il seguente principio: «Una regolamentazione nazionale che subordina l'impianto di certe superfici di vendita al dettaglio a condizioni e direttive generali applicabili indistintamente ai cittadini nazionali ed ai cittadini degli altri Stati membri, non è e non sarà in contrasto con l'articolo 52 del Trattato di Roma, nella misura in cui il contenuto e gli obiettivi di una tale regolamentazione non consentano di ritenere che essa sia stata adottata a fini discriminatori».

Il nodo dell'inadeguatezza della legge n. 426 del 1971 non può dunque essere ricondotto ad una presunta incompatibilità con il diritto comunitario, ma risiede, in verità, nel fatto di aver forse contribuito, nel

corso degli anni, ad «ingessare» eccessivamente il mercato.

Anche sotto tale aspetto tuttavia, l'accusa spesso rivolta al commercio di essere un «settore protetto» dalla concorrenza interna ed internazionale è però contraddetta dai risultati delle analisi dello stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che mostrano come il commercio sia un settore competitivo che espelle dal mercato le strutture non efficienti.

Non bisogna inoltre dimenticare, come già sopra rilevato, le evoluzioni intervenute nel corso degli anni principalmente ad opera del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che ha introdotto:

la liberalizzazione degli ampliamenti e dei trasferimenti degli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 200 mq.;

l'impossibilità di negare l'autorizzazione in caso di accorpamento di due esercizi dello stesso settore e con un limite di superficie di 600 mq.;

l'ampliamento fino al raddoppio, della superficie originaria di vendita.

Di rilevante interesse nel processo evolutivo è infine stata l'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.

La prima rileva sotto il profilo del raccordo tra regioni ed enti locali (vedi articolo 3 «le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province»), mentre la seconda rileva con riferimento agli articoli 19 e 20 riguardanti rispettivamente i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, eccetera, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente ed i casi in cui alle stesse attività può essere applicata la procedura del silenzio assenso (il discrimine tra le due fattispecie è dato dal fatto se si tratti o meno di atto a carattere vincolato).

Infine, un'ultima notazione sull'evoluzione intervenuta in questo settore deve essere fatta con riferimento alle recenti leggi riguardanti il commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112) e i pubblici esercizi (legge 25 agosto 1991, n. 287) le quali hanno abbandonato l'impostazione della legge n. 426 del 1971 quale legge quadro a carattere generale, perseguendo l'indirizzo di una legislazione per specifici comparti.

Tutti questi diversi interventi non hanno tuttavia superato la necessità di operare attraverso un organico disegno di riforma.

Al contrario, i recenti decreti varati sulla spinta del processo di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, rischiano di creare un quadro normativo ancora più confuso e lacunoso.

Rimane dunque l'esigenza di porre mano ad una revisione dell'attuale disciplina, considerato anche che su di essa pende uno dei *referendum* promossi dal Gruppo federalista europeo che mira, appunto, alla abrogazione delle norme della legge relative ai piani commerciali e alle commissioni comunali.

Qualora il *referendum* avesse esito favorevole, l'abrogazione delle norme citate comporterebbe un residuo di disciplina giuridica basata sui seguenti punti:

mantenimento del registro degli esercenti il commercio (REC);

obbligo per i comuni di indicare, nei diversi strumenti urbanistici, norme per gli insediamenti commerciali (articolo 13);

obbligo dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita la dettaglio (articolo 20, commi 1 e 2);

rilascio dell'autorizzazione previa la sola osservanza dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alle destinazioni d'uso;

mantenimento del nulla osta della giunta regionale e della relativa commissione per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti le «grandi strutture di vendita».

Si avrebbe dunque, nell'ipotesi prospettata, un quadro normativo ambiguo e lacunoso, che rischierebbe di aumentare, di fatto,

la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il presente disegno di legge è ispirato dalla consapevolezza che qualunque ipotesi di revisione dell'attuale normativa deve affrontare il nodo del rapporto tra pianificazione urbanistica e sviluppo commerciale.

È infatti largamente condivisa l'opinione che l'inadeguatezza della legge n. 426 del 1971 è legata alla mancata attuazione dell'articolo 13 della legge che si riferisce, appunto, al coordinamento tra strumenti urbanistici ed insediamenti commerciali più che in una presunta, potenziale capacità distorsiva della stessa nei confronti del libero esplicarsi della concorrenza.

È nel mancato coordinamento tra questi due momenti programmatici che risiede la debolezza dell'attuale disciplina che, svuotata nel corso degli anni dall'interpretazione sempre più liberista della giurisprudenza e dagli stessi interventi correttivi del legislatore, ha finito con il costituire forse più un intralcio che uno strumento adeguato per continuare a garantire uno sviluppo equilibrato del settore.

Se oggi, alla luce di oltre venti anni di esperienza, si può affermare che il livello programmatico comunale si è affermato assai più del corrispondente livello regionale, si indica, al tempo stesso, il limite dell'attuale disciplina, sotto il profilo della frammentazione e della rigidità dell'attuale programmazione, ed una prospettiva per il futuro che potrebbe essere colta riassegnando alle regioni una possibilità di controllo anche in merito al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di media e grande dimensione, eliminando così l'attuale disparità tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale (interventi più incisivi di indirizzo sul processo programmatico e sulle decisioni che maturano a livello comunale).

Dalle considerazioni sopra esposte deriva necessariamente che qualsiasi ipotesi di revisione dell'attuale disciplina dovrebbe mirare al mantenimento dei principi di pianificazione commerciale con riferimento in particolare alle grandi strutture di vendita.

La valutazione dell'opportunità di consentire gli insediamenti di strutture quali ad esempio i moderni ipermercati, non può infatti che essere affidata alla competenza dell'ente regione per la complessità delle problematiche connesse alla realizzazione di tali strutture sotto il profilo dell'impatto ambientale, della capacità di servire bacini di utenza assai ampi e, quindi, di fungere da polo di attrazione sovracomunale ed altri ancora.

Non va poi dimenticato che nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi da rendere al consumatore un aspetto su cui puntare potrà essere costituito da un rafforzamento della qualificazione morale e professionale degli operatori.

Sotto questo profilo dovranno essere allo stesso tempo utilizzati gli strumenti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo per snellire l'iter di iscrizione al REC.

Un altro aspetto sul quale si può concordare con i rilievi mossi dall'Antitrust è quello costituito dalla possibilità, oggi invece assai scarsa, concessa all'esercente di ampliare la gamma dei prodotti venduti.

Il sistema delle tabelle merceologiche attuale non è infatti più consono alle esigenze di flessibilità richieste dagli stessi operatori a causa delle mutate esigenze connesse al modo di vivere ed al minor tempo utilizzato per gli acquisti da parte dei consumatori.

Si fornisce di seguito un rapido commento alle singole disposizioni:

Articoli 1 e 2: viene mantenuta l'iscrizione al REC per tutte le forme di vendita all'ingrosso e al dettaglio anche se limitate ad una cerchia determinata di persone in quanto si ritiene utile la conservazione di uno strumento diretto ad accertare la qualificazione morale e professionale di tutti coloro che intendono esercitare un'attività commerciale. L'iscrizione al REC legittima all'esercizio per il tipo di attività relativa al settore (alimentare, non alimentare e misto) per il quale è stata disposta. Per ottenere l'iscrizione nel registro occorre presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente

per provincia. Una delle novità del presente disegno di legge è infatti costituita dalla adozione di procedure di iscrizione agili e trasparenti che, rimettendo la gestione del registro agli uffici camerale, eliminano gli attuali organi di gestione collegiali con evidenti benefici riflessi sulla speditezza e trasparenza dei procedimenti. Nel segno di questo nuovo indirizzo deve leggersi l'introduzione del principio del silenzio-assenso per l'iscrizione nel registro.

Articolo 3: riguarda i requisiti morali necessari per ottenere l'iscrizione nel registro. Tali requisiti vengono inaspriti rispetto agli attuali attraverso una più puntuale elencazione delle figure delittuose che sono ostative per l'iscrizione quali ad esempio i delitti di usura e mediazione usuraria, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Articolo 4: i requisiti professionali necessari per l'iscrizione nel registro consistono nel superamento di un esame, previa frequenza di un corso professionale, ovvero, in alternativa nella pratica professionale. Possono accedere direttamente all'esame relativo al settore o a singole tabelle, coloro che siano in possesso di un titolo di studio di grado superiore alla scuola dell'obbligo. Requisiti morali più rigorosi insieme ad una qualificazione professionale incentrata soprattutto sugli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, sono strumenti indispensabili per consentire al nuovo imprenditore commerciale di venire incontro alle nuove esigenze dei cittadini-consumatori.

Articoli 5 e 6: riguardano i ricorsi avverso i provvedimenti che negano l'iscrizione nel registro e l'istituzione, in ogni camera di commercio, di un fondo per la formazione, l'aggiornamento professionale e l'assistenza tecnica finalizzato alla concessione di contributi ad organismi costituiti dalle organizzazioni dei commercianti o da enti e consorzi privati istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali. Il fondo è alimentato dal 15 per cento del diritto annuale versato dalle imprese commerciali e dal 20

per cento dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel REC.

Articolo 7: l'articolo detta le linee per il raccordo tra strumenti urbanistici e programmazione commerciale. La scelta di fondo e l'attribuzione alle regioni della piena competenza, urbanistica ed economico-commerciale, in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le «grandi strutture di vendita», lasciando ai comuni il solo controllo dell'osservanza delle norme urbanistico-edilizie e delle altre norme legate all'insediamento della struttura sul territorio. A tal fine le regioni dettano norme e principi in base ai quali i comuni individuano negli strumenti urbanistici, le aree destinate ad insediamenti commerciali e le aree, a prevalente diversa destinazione, in cui consentire insediamenti commerciali di superficie maggiore di 600 mq. per i comuni con meno di 10.000 abitanti e con superficie maggiore di 2.000 mq. per gli altri comuni. Viene anche previsto un potere surrogatorio delle regioni nel caso in cui i comuni non adeguino i loro strumenti urbanistici alle norme dettate dalle regioni. Decorsi comunque due anni, in caso di inerzia dei comuni, gli insediamenti commerciali sopra citati sono ammessi anche su aree a destinazione produttiva.

Articolo 8: si prevede che le regioni, ogni quattro anni, deliberino, sentito il parere di una apposita commissione regionale, direttive e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'insediamento, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di cui all'articolo 7. Fino a quando non sono approvate le delibere, le autorizzazioni sono rilasciate dal presidente della giunta regionale nella osservanza dei criteri previsti dalla presente legge. Tali direttive devono tendere a favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi offerti al consumatore e ad assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule distributive (ipermercati, supermercati, negozi al dettaglio, eccetera) nonchè ad agevolare gli insediamenti atti a inserire le piccole

e medie imprese già operanti sul territorio. Le predette direttive, inoltre, non dovranno predeterminare rigidi limiti di sviluppo che possano impedire la libera scelta dell'imprenditore, costringendolo ad adottare dimensioni non rispondenti a criteri di produttività e di funzionalità del servizio nell'interesse dei consumatori.

Articolo 9: l'articolo istituisce presso ogni regione una commissione per l'espressione del parere sulle direttive e i criteri di cui all'articolo 8. La novità è costituita dalla presenza dell'assessore regionale competente in materia di urbanistica con funzioni di vice presidente. Ciò dovrebbe assicurare il coordinamento tra i due momenti programmatici: quello urbanistico e quello commerciale. La commissione deve essere sentita anche per il rilascio delle autorizzazioni regionali.

Articolo 10: l'articolo disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali di cui all'articolo 7. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale insieme ad una relazione illustrativa per consentire la valutazione della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici. Sulla domanda la regione acquisisce il parere del comune interessato. Viene chiarito che nella superficie di vendita non si computano gli uffici, magazzini, depositi, locali di lavorazione o di passaggio. La decisione sul rilascio è notificata al sindaco del comune per la verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni dei regolamenti edilizi e delle norme relative alle destinazioni d'uso.

Articolo 11: l'articolo disciplina le modalità da seguire nel caso di domande concorrenti. Le domande di autorizzazione al trasferimento ed all'ampliamento sono esaminate con priorità rispetto alle domande di nuove aperture. Nel caso di domande concorrenti nella stessa zona l'autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento commerciale è concessa prioritariamente

alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione.

Articolo 12: l'articolo disciplina le modalità per il ricorso avverso le delibere della giunta regionale.

Articolo 13: l'articolo è relativo alle autorizzazioni di competenza comunale. L'apertura l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio restano soggetti ad autorizzazione. I comuni deliberano, ogni quattro anni, sentito il parere delle organizzazioni imprenditoriali, criteri per il rilascio delle autorizzazioni con riferimento all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di generi alimentari e di articoli di abbigliamento con superfici inferiori ai limiti precedentemente indicati. I comuni possono stabilire limiti e contingenti complessivi solo per le autorizzazioni relative ai prodotti alimentari e di abbigliamento. Fino a quando non sono approvati tali criteri, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi della presente legge.

Articolo 14: l'articolo è relativo ai poteri del consiglio comunale in relazione alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Il consiglio comunale infatti può vietare con ordinanza l'esercizio di determinate attività di vendita in aree o edifici aventi particolare valore storico-artistico o può stabilire che esso avvenga in locali di tipo particolare.

Articolo 15: l'articolo disciplina le modalità per le autorizzazioni relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di vendita. L'autorizzazione all'apertura all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi è negata in mancanza dell'iscrizione al REC e qualora l'apertura l'ampliamento o il trasferimento siano in contrasto con gli strumenti urbanistici, con le norme di polizia urbana, igienico-sanitaria, con le norme di destinazione d'uso nonchè con le disposizioni delle delibere comunali. Sono assoggettati alla sola comunicazione al sindaco:

il trasferimento di esercizi operanti da almeno tre anni fino a 200 mq. nell'ambito del comune;

l'ampliamento fino al raddoppio della superficie complessiva originaria dell'esercizio unitariamente considerata entro il limite massimo di 2.000 mq.;

l'ampliamento fino a 200 mq.;

l'apertura di un nuovo esercizio fino a 600 mq. a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita dello stesso settore merceologico già operanti da tre anni;

l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore a 600 mq. purchè non venga superata la sommatoria delle superfici degli esercizi accorpati.

In questi casi il trasferimento, l'ampliamento e l'apertura possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 16: l'articolo disciplina le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di vendita. Viene applicato il principio del silenzio-assenso alle domande relative alle autorizzazioni per le tabelle VI, VII e VIII. Viene inoltre prevista la comunicazione dell'avvio del procedimento alle organizzazioni imprenditoriali di categoria ed il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993 n. 310.

Articoli 17 e 18: con la prima disposizione si disciplina il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di vendita, mentre, con la seconda, viene chiaramente specificato il concetto di spaccio interno al fine di contenere gli attuali abusi nel settore.

Articoli 19, 20 e 21: oltre alla disciplina della vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, viene disegnata una più organica regolamentazione delle vendite al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione stabilendo il divieto di vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisioni, nonchè, in generale, la vendita televisiva di prodotti alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi. Infine, si disciplinano le vendite dirette al domicilio dei consumatori e quelle concluse mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali, con riferimento alle recenti disposizioni

ni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Articolo 22: la disposizione disegna le nuove tabelle merceologiche che vengono ridotte dalle attuali quattordici ad otto soltanto. I comuni possono stabilire limiti e contingenti esclusivamente per i beni di largo e generale consumo, escluse alcune categorie merceologiche della tabella V. Viene inoltre previsto un diritto di priorità per i titolari di licenza di panificazione con riferimento alla tabella I.

Articoli 23 e 24: la prima disposizione riguarda il regime di pubblicità dei prezzi mentre la seconda disciplina le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste nella presente legge.

Articoli 25 e 26: la prima disposizione riguarda la sfera di applicazione della legge. Si prevede l'esclusione di agricoltori ed artigiani a condizione che l'attività di vendita sia accessoria e connessa all'attività agricola e artigiana. Per gli industriali l'esclusione opera qualora la vendita sia effettuata all'interno dello stabilimento e non siano utilizzati appositi locali di vendita. La seconda fa salva la competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo altresì la possibilità per le regioni a statuto ordinario di

emanare norme di attuazione nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

Articolo 27: tale disposizione si riferisce alle domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse sono esaminate in base alla legge n. 426 del 1971 fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Durante questo periodo sono prorogate le commissioni attualmente previste dalla legge n. 426 del 1971.

Articoli 28 e 29: tali articoli contengono le norme finali e transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Chi è in possesso di autorizzazioni riconducibili alla tabella VIII (prodotti altri) è automaticamente abilitato all'esercizio dell'attività per l'intero settore non alimentare. Per modificare l'assortimento è sufficiente una preventiva comunicazione al comune.

I due allegati, infine, riportano il primo le nuove tabelle merceologiche sulle quali si è operato il maggior raggruppamento possibile di prodotti omogenei ed il secondo le tabelle speciali per i titolari di rivendite di generi di monopolio e per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

REGISTRO DEGLI ESERCENTI
IL COMMERCIO

Art. 1.

(Iscrizione nel registro)

1. Devono essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio (REC), chiunque eserciti od intenda esercitare il commercio all'ingrosso o al dettaglio, nonchè tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone o in modo discontinuo od occasionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel REC del titolare dell'impresa individuale o, qualora trattasi di società, associazione od ente, del legale rappresentante, nonchè all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Il legale rappresentante della società, associazione od ente può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel REC.

4. Per l'iscrizione nel REC il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti morali e professionali richiesti dagli articoli seguenti.

5. Il REC è tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», e l'iscrizione è disposta con provvedimento del presidente, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente.

6. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

7. La camera di commercio procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente nel REC previa presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

8. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio del tipo di attività relativa al settore merceologico per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni della presente legge.

9. Il REC specificherà, accanto al nome degli abilitati:

a) l'impresa o la società, associazione od ente rappresentati;

b) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) il settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto) o, nell'ambito del settore, se del caso, le tabelle merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

Art. 2.

(Domanda di iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nel REC le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione od ente, debbono presentare domanda alla camera di commercio rispettivamente della provincia di residenza o di quella della sede legale.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica

l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. Se il richiedente, rappresentante legale di società, associazione od ente, non intende iscriversi nel REC, deve indicare nella domanda la persona o le persone delegate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Requisiti morali)

1. L'iscrizione nel REC è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- a) che sono stati dichiarati falliti;
- b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) che hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- d) che hanno riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-*bis*, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;
- e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* il divieto di iscrizione nel REC ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifici una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio, competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel REC qualora si riferisca ai reati indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Requisiti professionali)

1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1 devono, per l'iscrizione al REC, dimostrare:

a) di aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività, previa frequenza di un corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ovvero di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare, non alimentare o misto, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

2. I corsi e l'esame debbono avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare, non alimentare e misto, con riguardo prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori. Nell'ambito del settore alimentare devono essere previsti corsi specifici per le carni di tutte le specie animali.

3. La giunta regionale detta norme e direttive per l'organizzazione, la durata, il funzionamento dei corsi, le materie e le modalità di svolgimento degli esami.

4. I corsi sono effettuati da enti privati o dalle associazioni imprenditoriali del commercio in base a specifiche convenzioni con la regione.

5. Il corso si conclude con un esame tenuto presso la sede dell'ente che ha organizzato il corso stesso e si svolge davanti ad una commissione all'uopo costituita nella quale deve essere garantita la presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il programma di svolgimento dei corsi e le materie d'esame debbono, a cura delle regioni, essere portate a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche ed integrazioni.

7. Possono accedere direttamente all'esame relativo al settore o, se del caso, alle tabelle merceologiche, nelle quali si intende esercitare l'attività, presso uno degli enti di cui al comma 4 coloro che sono in possesso di un titolo di studio di grado superiore alla scuola dell'obbligo. L'esame è in forma orale.

Art. 5.

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal REC, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso o trascorso inutilmente il termine previsto dal comma 2, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale ordinario della sede della camera di commercio competente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso o dalla scadenza del predetto termine.

Art. 6.

(Fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'assistenza tecnica)

1. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un Fondo per la concessione di contributi:

a) per la realizzazione di programmi diretti ad elevare il livello professionale degli operatori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo, trasformazione, conversione merceologica ed ammodernamento delle piccole e medie imprese commerciali, inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;

c) per la realizzazione di programmi diretti a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strutture distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei consumatori o a facilitare il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri commerciali;

d) per la realizzazione di programmi ed interventi promozionali diretti a valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed urbani.

2. Destinatari dei contributi sono:

a) le società, le cooperative, gli enti ed i consorzi privati, costituiti dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, aderenti alle

confederazioni nazionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) gli enti o i consorzi privati istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali;

c) le piccole e medie imprese commerciali.

3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica della realizzazione dei progetti, sono determinati dalla giunta della camera di commercio competente per territorio sulla base di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

4. Le dotazioni del Fondo sono costituite:

a) dal 15 per cento del gettito del diritto annuale, versato dalle imprese commerciali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580;

b) dal 20 per cento dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel registro degli esercenti del commercio;

c) da contributi della regione o di altri soggetti pubblici o privati.

CAPO II

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 7.

(Strumenti urbanistici)

1. Le regioni con proprie leggi, dettano i principi e le norme in base ai quali i comuni individuano negli strumenti urbanistici, vigenti o da approvare, le aree destinate agli insediamenti commerciali nonchè le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali possono essere consentiti gli inse-

diamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 600 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti ed ai 2.000 metri quadrati per gli altri comuni.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, debbono apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai principi del comma 1, nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e delle leggi regionali in materia di urbanistica.

3. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

4. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni dotati di strumenti urbanistici non contenenti la previsione di aree a destinazione commerciale, gli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 sono ammessi anche su aree a destinazione produttiva, purchè siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonchè dalle normative regionali in materia.

5. La legge regionale deve garantire la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali interessate alla formazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati od attuativi, anche ai fini previsti dagli articoli 8 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

(Direttive e criteri regionali)

1. La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, delibera direttive e criteri per l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi

e dei centri commerciali di vendita al dettaglio previsti dal comma 1 dell'articolo 7.

2. Le direttive ed i criteri devono essere orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese;

d) agevolare quegli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali.

3. Le indicazioni programmatiche possono essere fornite per zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio.

4. Le direttive hanno validità quadriennale.

5. Fino a quando non siano approvate le delibere previste nei commi 1 e 2, le autorizzazioni sono rilasciate, su conforme parere della commissione regionale di cui all'articolo 9, dal presidente della giunta regionale nell'osservanza dei principi previsti dalla presente legge.

Art. 9.

(Commissione regionale)

1. Presso la regione è costituita una commissione composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dall'assessore regionale competente in materia di urbanistica con funzioni di vice-presidente;

c) dall'assessore regionale competente in materia di commercio;

d) da due esperti del settore urbanistico e commerciale designati dalla giunta regionale;

e) da sei esperti dei problemi della distribuzione di cui tre designati dalle organizzazioni a carattere generale dei commercianti più rappresentative a livello regionale ed uno designato da ciascuna delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, aderenti a confederazioni nazionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rispettivamente della grande distribuzione, della distribuzione organizzata e della cooperazione di consumo;

f) da un rappresentante designato congiuntamente dalle confederazioni nazionali dei lavoratori;

g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni nazionali dei consumatori.

2. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della provincia, della città metropolitana, ove esista, nonché del comune interessati all'insediamento commerciale.

3. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati i membri supplenti. I membri della commissione possono essere sostituiti dall'organizzazione che ha proceduto alla designazione.

4. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato il parere, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui al presente articolo nei termini previsti dal comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede alla no-

mina, con decreto ministeriale, tenuto conto delle designazioni effettuate.

7. La commissione dura in carica cinque anni.

Art. 10.

(Domanda di autorizzazione regionale)

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 dell'articolo 7 è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. L'autorizzazione è negata solo quando il nuovo insediamento o l'ampliamento o il trasferimento di quello esistente risultino in contrasto con le direttive ed i criteri fissati dalla delibera prevista dall'articolo 8.

4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune, competenti per territorio e deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi idonei per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8, secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

5. Sulla domanda di cui al comma 4 la regione acquisisce il parere del comune interessato all'insediamento e della commissione di cui all'articolo 9 entro novanta giorni dalla presentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il presidente della giunta regionale deve procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri stessi.

6. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve essere adottata dal presidente

della giunta regionale entro centoventi giorni dal decorso del termine di cui al comma 5.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è notificata al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, anonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

Art. 11.

(Domande concorrenti)

1. Le domande di autorizzazione al trasferimento ed all'ampliamento degli insediamenti commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono esaminate con priorità rispetto alle domande di nuove aperture.

2. Nel caso di domande concorrenti nella stessa zona socio-economica di cui al comma 3 dell'articolo 8, l'autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento commerciale è concessa prioritariamente alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione ed ai richiedenti che dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

3. A parità di condizioni si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 12.

(Delibera della giunta regionale. Ricorsi)

1. La proposta di deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 8 deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione entro dieci giorni da quello in cui la proposta è stata adottata.

2. Chiunque abbia interesse può presentare alla giunta regionale osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione della proposta di deliberazione.

3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La delibera è sottoposta ad approvazione definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

CAPO III

DIRETTIVE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Art. 13.

(Direttive comunali)

1. I consigli comunali, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, sono tenuti a determinare le direttive ed i criteri ai quali, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme edilizie, il sindaco deve attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio aventi una superficie inferiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni relative esclusivamente ad esercizi di vendita al dettaglio di cui alle tabelle previste dal comma 2 dell'articolo 22, il comune stabilisce limiti e contingenti complessivi anche mediante la predeterminazione di un rapporto tra numero di esercizi e capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, tenuto conto delle funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche o da altre forme di distribuzione in uso.

3. Le direttive ed i criteri hanno validità quadriennale.

4. Fino a quando non siano approvate le direttive di cui ai commi da 1 a 3, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi della presente legge.

Art. 14.

(Attività commerciali e tutela dei beni culturali e ambientali)

1. Il consiglio comunale, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, può vietare, con delibera, l'esercizio dell'attività di vendita o limitarlo a determinate categorie di prodotti, in zone, aree od edifici aventi valore storico, archeologico, artistico od ambientale, sia per evitare negative ripercussioni sulla fruizione e sulla conservazione delle zone ed aree e degli edifici stessi, sia per mantenere la caratterizzazione da essi acquisita nel corso del tempo.

2. Agli stessi fini e per le zone, aree ed edifici di cui al comma 1, il consiglio comunale può stabilire che l'esercizio dell'attività di vendita avvenga in locali di tipo particolare per strutture, per arredo o per ubicazione.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal consiglio comunale anche su richiesta dell'organo del Ministero dei beni culturali e ambientali competente per territorio e per materia.

4. Ai fini previsti del presente articolo, il sindaco può sottoporre a vidimazione annuale le autorizzazioni relative ad esercizi ubicati nelle zone, aree ed edifici tutelati.

Art. 15.

(Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita)

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita è negata quando il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante o suo delegato della società, associazione od ente, non sia iscritto nel REC e l'apertura o il trasferimento o l'ampliamento dell'esercizio siano in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, con i regolamenti edilizi e le norme relative alle destinazioni d'uso

degli immobili nelle zone urbane, nonchè con le disposizioni delle delibere comunali di cui agli articoli 13 e 14.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco e possono essere realizzate entro trenta giorni dalla comunicazione stessa:

a) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita, operanti da almeno tre anni e con superficie non superiore ai 200 metri quadrati;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati;

c) l'ampliamento della superficie di vendita fino al raddoppio della superficie complessiva originaria dell'esercizio unitariamente considerata entro il limite massimo di 2.000 metri quadrati;

d) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita dello stesso settore merceologico, operanti nello stesso comune, da non meno di tre anni;

e) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati purchè non venga superata la sommatoria delle superfici, unitariamente considerate, degli esercizi accorpati.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

(Domande e denunce)

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, ampliare o

trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio stesso nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale o suo delegato della società, associazione od ente, nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

2. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 15, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di esercizi di vendita al dettaglio relativi a tabelle diverse dalle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'allegato A della presente legge, si intende accolta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di accoglimento della domanda il richiedente ha dodici mesi di tempo per acquisire la disponibilità del locale, e darne comunicazione al sindaco il quale provvede al rilascio formale dell'autorizzazione previa verifica di conformità dell'esercizio alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie e a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

5. Il sindaco deve dare tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni imprenditoriali di categoria, ai fini della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dell'avvio dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

6. Al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.

Art. 17.

(Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito a causa di morte o per donazione comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato il trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

3. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il sindaco non deliberi su di essa entro trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO IV

FORME SPECIALI DI VENDITA
AL DETTAGLIO

Art. 18.

(Spacci interni)

1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti o imprese pubbliche o private è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od impresa interessata a condizione che l'attività venga effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non sia superiore a 100 metri quadrati.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone

urbane; siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che sia preposto alla gestione dello spaccio di vendita un soggetto iscritto nel registro di cui al capo primo.

3. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettati regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urbanistico-edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune, ogni anno, l'elenco dei soci e le eventuali variazioni.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 3.

5. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e purchè non esista un apposito spaccio di vendita.

6. Gli spacci sono tenuti ad osservare le norme fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria, nonchè le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico.

Art. 19.

(Distribuzione automatica)

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta ad au-

torizzazione del sindaco che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro e dell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 20.

(Forme speciali di vendita)

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve osservare le norme di cui al capo primo e deve garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonee all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto può aver luogo soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del cliente, o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotti od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro ditte ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve es-

sere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione nonchè la vendita televisiva di prodotti alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi.

6. Chi effettua le vendite televisive per conto terzi, deve munirsi della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 21.

(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali)

1. Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi d'acquisto, con o senza esibizione di campione e, comunque, senza consegna del prodotto all'acquirente, sono soggette soltanto all'osservanza delle disposizioni previste dal capo primo.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, alla autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio della sede legale o amministrativa dell'impresa.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può negare l'autorizzazione valutati i requisiti morali previsti dall'articolo 3 e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

4. Le imprese di cui ai commi da 1 a 3 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi della autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei

prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e della firma di quest'ultimo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a chiunque esibisca o illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui ai commi precedenti devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di questo obbligo è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei suoi affari. I prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione debbono essere sostituiti o deve essere rimborsato il prezzo pagato.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, si applicano le disposizioni previste dal capo primo.

9. Alle vendite di cui all'articolo 20 ed al presente articolo si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti registrati fuori dai locali commerciali.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

(Tabelle merceologiche)

1. L'iscrizione nel REC è disposta per il settore alimentare o, se del caso, per la tabella II, VI o VII, di cui all'allegato A della presente legge, per il settore non alimentare ovvero per il settore misto, senza necessità di ulteriori specificazioni merceologiche.

2. Le tabelle merceologiche per le quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, i comuni stabiliscono limiti e contingenti complessivi alle quali debbono conformarsi le

relative autorizzazioni sono esclusivamente le tabelle I, II, III, IV e V dell'allegato A alla presente legge.

3. Il comma 2 non si applica per le autorizzazioni relative ad una o più categorie merceologiche comprese nella tabella V di cui all'allegato A della presente legge, esclusi gli articoli di vestiario confezionati e le calzature.

4. Chi intende chiedere l'autorizzazione relativa alla tabella VIII «prodotti altri» deve indicare nella domanda i prodotti che intende vendere, che debbono essere specificati sull'autorizzazione. Qualora intenda modificare, ampliare o ridurre l'assortimento merceologico del proprio esercizio di vendita, deve darne preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle relative variazioni dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I comuni non possono, in nessun caso, istituire proprie tabelle anche se configurate come specificazioni della tabella VIII, nè limitare o modificare il contenuto delle tabelle previste dagli allegati A e B alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.

6. I titolari di licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad ottenere con priorità l'autorizzazione relativa alla tabella I di cui all'allegato A della presente legge.

7. Il comune, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, può determinare tabelle merceologiche specifiche da assegnare a determinate strutture distributive, aventi la finalità di assicurare, anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi di vendita, ai consumatori un servizio di rifornimento di prodotti di prima necessità.

Art. 23.

(Pubblicità dei prezzi)

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso

del locale o sui banchi di vendita, debbono recare, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi può essere assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi messi a disposizione degli acquirenti.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2501, è abrogato.

Art. 24.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 senza essere in possesso dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o delle autorizzazioni, regionali o comunali, prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 50 milioni.

2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel registro di cui al capo primo o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla presente legge.

3. Chi viola le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 20 milioni.

4. In caso di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai fini di cui al presente comma presso ogni comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.

5. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

6. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle norme della presente legge è applicata dal sindaco.

7. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'ap-

plicazione delle sanzioni, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25.

(Sfera di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;

b) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio quando vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni;

d) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

e) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione, le modalità di esercizio e per le dimensioni dei locali in cui viene esercitata sia accessoria e connessa all'attività agricola;

f) alle vendite di carburanti nonchè degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modifiche ed integrazioni. Per vendita di carburanti si

intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione compresi lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modifiche ed integrazioni;

g) agli artigiani, iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, che intendono vendere al pubblico i loro prodotti nei locali di produzione, semprechè l'attività di vendita, per tipo di organizzazione e modalità di esercizio, sia accessoria e conseguente all'attività artigiana;

h) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

i) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori od utilizzatori professionali;

l) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche mediante supporto informatico;

m) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

n) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

o) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2. Chi intende vendere, all'ingrosso o al dettaglio, oggetti preziosi è soggetto alle disposizioni della presente legge ed è tenuto all'osservanza anche dell'articolo 127 e delle

altre disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 26.

(Competenze delle regioni)

1. Sono fatte salve le competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e di commercio.

2. Le regioni sono delegate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge, ad emanare eventuali norme di attuazione.

Art. 27.

(Domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria)

1. Le domande di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni del capo primo della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, e debbono essere decise entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo primo della legge 11 agosto 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Le domande di autorizzazione, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni e del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali previste dalla presente legge e, comunque, non oltre un anno dalla data

della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Durante tutto il periodo di cui al comma 2, sono prorogate le commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con le relative attribuzioni.

Art. 28.

(Norme di attuazione)

1. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle I o II o V o VI o VII previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella III dell'allegato A alla presente legge, a condizione che siano iscritti nel registro per la tabella delle carni e la superficie di vendita sia superiore a 200 metri quadrati.

2. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella IX prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nella tabella V di cui all'allegato A alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

3. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono iscritti nel REC per le tabelle merceologiche, previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII di cui all'allegato A della presente legge, sono automaticamente abilitati all'esercizio dell'attività commerciale per l'intero settore non alimentare. La camera di commercio procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel REC.

4. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle merceologiche previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII, qualora inten-

dano modificare od ampliare l'assortimento merceologico dell'esercizio di vendita, debbono presentare preventiva istanza al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle opportune variazioni dell'autorizzazione, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione automatica di carburanti, in possesso, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, di autorizzazioni relative alle tabelle speciali previste dall'allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nelle rispettive tabelle speciali di cui all'allegato B alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

Art. 29.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 27, il capo primo, salvo l'articolo 1, primo comma, gli articoli 34, 35 e 36 del capo terzo ed il capo quarto della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le relative norme di attuazione di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

b) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 27, le norme del capo secondo e degli articoli da 24 a 33 del capo terzo della legge 11 giugno 1971, n. 426, e le restanti norme del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

c) la legge 5 luglio 1975, n. 320, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384, la tabella C annessa

al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come sostituita dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, limitatamente alle voci relative alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ALLEGATO A

TABELLE MERCEOLOGICHE

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche - esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie animali - articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonchè articoli in carta o altro materiale per la casa.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate comprese quelle di cui alla tabella VII - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni - uova.

III) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche, nonchè i prodotti di cui alle tabelle II, VI e VII - articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonchè articoli in carta o altro materiale per la casa, per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

IV) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati).

V) Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria - relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, 54 applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi) - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - articoli di merceria - qualsiasi altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona, quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili - prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa - filati quali i gomitoli di lana, cotone o di altro materiale e simili - calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregioprodotto di pellicceria - per esercizi aventi una superficie di vendita di almeno 100 metri quadrati.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande, anche alcooliche.

VII) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

VIII) Prodotti altri (ai sensi del comma 3 dell'articolo 22).

ALLEGATO B

TABELLE SPECIALI

TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE
DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori.

Francobolli da collezione e articoli filatelici.

Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste a enti vari, moduli per contratti.

Tessere prepagate per servizi vari.

Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per *computers* e *fax*).

Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.

Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.

Lampadine, torcie elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

Articoli di chincaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachia-vi eccetera).

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti confezionati, merendine confezionate e simili).

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili eccetera).

Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di oreficeria), comprese mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici; fiori e piante artificiali.

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcohol denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

Articoli sanitari.

Occhiali da sole e per presbiteri con montature realizzate in materiali non preziosi.

Orologi a batteria in materiali non preziosi.

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

TABELLA PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappetini, catene da neve, eccetera.

Pile, lampadine, torce elettriche e simili.

Borse di pronto soccorso.

Altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.

